



A Tutto il personale
docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo

OGGETTO: Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria da COVID-19 per contatti scolastici del figlio convivente (art. 21-bis del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 introdotto dalla legge di conversione 13/10/2020, n. 126).

1) Premessa

A seguito di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 8/09/2020, n. 111, con lettera circolare prot. n. 54349 del 16 settembre scorso sono state diramate le prime indicazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento del lavoro agile e del congedo straordinario durante il periodo di quarantena da Covid-19 del figlio, minore di anni 14, convivente, per contagio avvenuto nel plesso scolastico.

La disciplina normativa contenuta nel predetto art. 5 del D.L. n. 111/2020 ora è confluita nell'art. 21-bis del D.L. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020, vigente dal 14 ottobre scorso.

Anche se la norma fa riferimento al "figlio/i", la disposizione normativa è applicabile anche al caso di contagio di minore di anni 14 in affidamento e collocamento temporaneo.

I benefici (lavoro agile / congedo straordinario) possono essere riconosciuti, in ogni caso, per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

2) Lavoro agile.

Nell'art. 21-bis sono stati indicati ulteriori casi per chiedere di svolgere *"... la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente"*.

Inizialmente il contagio doveva avvenire a seguito di contatto *"... all'interno del plesso scolastico"*. Ora nel predetto art. 23-bis è scritto che il contagio può avvenire anche a seguito di contatto *"... nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati"* e *"... all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche"*.

Il lavoro agile può essere chiesto solo da un genitore. Pertanto non può essere riconosciuto qualora l'altro genitore svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività



lavorativa ovvero fruiscie del congedo straordinario, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle stesse misure (lavoro agile o congedo straordinario) o non svolgano alcuna attività lavorativa.

Il lavoro agile sarà svolto a norma dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020 convertito con legge 77/2020 attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

3) Congedo straordinario

Il congedo straordinario è un beneficio retribuito con un'indennità pari al 50 % della retribuzione stessa, alternativo al lavoro agile, che può essere concesso *“nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ...” e solo “... a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico”*.

Si sottolinea che il riconoscimento del congedo straordinario comporta la previa valutazione negativa in ordine alla lavorabilità in modalità agile della prestazione lavorativa che, per il personale tecnico-amministrativo, è di competenza della Direzione Generale.

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo non può essere riconosciuto qualora l'altro genitore svolga, anche ad altro titolo, attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa ovvero fruiscia del congedo straordinario, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle stesse misure (lavoro agile o congedo straordinario) o non svolgano alcuna attività lavorativa.

In merito alle situazioni di compatibilità / incompatibilità tra il congedo straordinario e altre tipologie di assenza, è intervenuto l'INPS con circolare n. 116 del 2/10/2020 che ha fornito i chiarimenti per i lavoratori del settore privato. Anche se la circolare è stata resa sulla base della non più vigente disciplina contenuta nell'art. 5 del decreto-legge 8/09/2020, n. 111, disciplina adesso contenuta nel predetto art. 21-bis in oggetto, tenuto conto dei numerosissimi “punti” di identità tra la normativa del settore privato e quella dei dipendenti pubblici “contrattualizzati” e in regime di diritto pubblico (congedo di maternità, permessi assistenza familiare disabile, ecc..), la circolare rappresenta utile guida che si ritiene opportuno riportare dopo adeguata valutazione di compatibilità.

Preliminarmente si precisa che le assenze da parte dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo straordinario da parte del genitore richiedente.



3.1) Situazioni di compatibilità del beneficio (lavoro agile o congedo straordinario) con altre tipologie di assenza

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del beneficio per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del beneficio per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire del beneficio per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del beneficio per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie

La fruizione del beneficio per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.

d) Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del beneficio contemporaneamente (negli stessi giorni).

e) Soggetti "fragili"

La fruizione del beneficio per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.



f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del beneficio per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

g) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del beneficio per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

3.2) Situazioni di incompatibilità del beneficio (lavoro agile e congedo straordinario) con altre tipologie di assenza

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il lavoro agile e il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Il beneficio per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

b) Congedo parentale

Il beneficio per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del beneficio per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

c) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del beneficio per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.



d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa

Il beneficio per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il minore sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

Il beneficio per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio per quarantena scolastica dei figli.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del beneficio per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

4) Presentazione della domanda

La domanda di lavoro agile o di congedo straordinario dovrà essere presentata sulla base degli schemi allegati. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all'Area Persone, Organizzazione e Sviluppo (gisella.claudi@unicam.it, pierluigi.palombi@unicam.it, tel. 073740 - 3008; 2057; 2028; 2019).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Vincenzo Tedesco

Allegati:

- Schema domanda lavoro agile (schema n. 1) e Schema domanda congedo straordinario (schema n. 2) per quarantena da COVID-19 da contatti scolastici figlio convivente



Schema modulo 1

LAVORO AGILE

Al Direttore Generale

apo@unicam.it

OGGETTO: Domanda di lavoro agile per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria da COVID-19 per contatti scolastici del figlio convivente (art. 21-bis D.L. n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020).

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il chiede di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile dal al

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1 - che il proprio figlio convivente (*nome e cognome*) nato il è stato posto in quarantena dal al dalla ASL a seguito di contatto verificatosi in uno delle seguenti casi: all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;

2 - di essere l'unico genitore convivente (andare al punto 8)

di non essere l'unico genitore convivente

3 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo svolge attività lavorativa;

4 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo non svolge attività in modalità agile;

5 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo non fruisce del congedo straordinario;

6 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario per altro figlio avuto da altro soggetto;

7 - che non ricorrono nessuna delle situazioni di incompatibilità indicate nella lett. circolare prot. n. del

8 - Le attività che saranno svolte in modalità agile sono le seguenti: (indicare sinteticamente le attività)
.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e di cessare dal lavoro agile al ricorrere delle incompatibilità o al venir meno dei presupposti per il riconoscimento del lavoro agile oggetto della presente richiesta.

Luogo e data

Firma

.....



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

La presente richiesta deve essere presentata e sottoscritta in presenza del dipendente dell'Area Persone, Organizzazione e Sviluppo o sottoscritta e presentata via e-mail **con allegata la scansione di un documento di riconoscimento** ovvero sottoscritta con firma elettronica avanzata, digitale o qualificata.

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area persone, organizzazione e sviluppo

62032 Camerino (Italy)
Via Gentile III da Varano, 5
Tel. +39 0737 402028
pierluigi.palombi@unicam.it



Schema modulo 2

CONGEDO STRAORDINARIO

Al Direttore Generale
apo@unicam.it

OGGETTO: Domanda di congedo straordinario (modulo 2) per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria da COVID-19 per contatti scolastici del figlio convivente (art. 21-bis D.L. n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020).

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito con un'indennità pari al 50% dal al in quanto, a parere del/della sottoscritto/a, la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile per i seguenti motivi: (*indicare sinteticamente i motivi*)
.....

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

- 1 - che il proprio figlio convivente (*nome e cognome*) nato il è stato posto in quarantena dal al dalla ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
- 2 - di essere l'unico genitore convivente (andare al punto 8)
 di non essere l'unico genitore convivente
- 3 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo svolge attività lavorativa;
- 4 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo non svolge attività in modalità agile;
- 5 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo non fruisce del congedo straordinario;
- 6 - che l'altro genitore convivente per lo stesso periodo fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario per altro figlio avuto da altro soggetto;
- 7 - che non ricorrono nessuna delle situazioni di incompatibilità indicate nella lett. circolare prot. n. del

Luogo e data

Firma

.....



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

La presente richiesta deve essere presentata e sottoscritta in presenza del dipendente dell'Area Persone, Organizzazione e Sviluppo o sottoscritta e presentata via e-mail **con allegata la scansione di un documento di riconoscimento** ovvero sottoscritta con firma elettronica avanzata, digitale o qualificata.

Amministrazione

www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area persone, organizzazione e sviluppo

62032 Camerino (Italy)
Via Gentile III da Varano, 5
Tel. +39 0737 402028
pierluigi.palombi@unicam.it